



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 283 del 23/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

64) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.M.S.G. PRIMAVALLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARTINELLI ALESSIO MARIA E MINOTTI ROBERTO MARIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.39 C5 DEL 22/11/2023
(Gara: S.M.S.G. PRIMAVALLE – F.C. PALOMBARA del 17/11/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 7/12/2023

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il Comunicato Ufficiale n.39 del 22.11.2023 del Giudice Sportivo della FIGC della Delegazione Provinciale di Roma di Calcio a 5;
valutati gli atti del fascicolo;
ritiene di respingere parzialmente il reclamo della Asd SMSG Primavalle, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza al termine della gara di frasi gravemente irrispettose rivolte al direttore di gara dai calciatori Sig. Martinelli Alessio Maria e Sig. Minotti Roberto Maria, così come si può altresì evincere dal referto arbitrale.
Alla luce del fatto del reclamo e delle difese inviate alla scrivente Corte Sportiva dalla Dirigenza della società S.M.S.G. Primavalle, e della dichiarazione rilasciata dalla società Palombara, la Corte Sportiva tiene conto dell'intervento della società nei confronti dello spettatore come attenuante e,

pertanto, riscontra la possibilità di una lieve riduzione dell'ammenda comminata.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00, respingendo altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FEDERICA CAMPIONI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PORFIRI FRANCESCO PER 10 GARE E DEL CALCIATORE REMIA KEVIN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – GRIFONE GIALLOVERDE del 10/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

Con rituale reclamo, la società Grifone Gialloverde interponeva gravame relativamente le sanzioni in epigrafe, sostenendo che il Giudice Sportivo avesse sanzionato il sig. Francesco Porfiri ai sensi dell'art. 36, comma 2 C.G.S. che punisce i dirigenti mentre detto tesserato è un calciatore.

Per quanto attiene la posizione del calciatore Kevin Remia, riteneva che lo stesso avesse solo cercato di inveire contro l'arbitro ma non lo avesse fatto.

Veniva ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei calciatori della reclamante.

Il sig. Francesco Porfiri, infatti, dopo essere stato espulso prendeva per un braccio il direttore di gara, proferendo ingiurie e minacce, reiterando tale condotta a fine gara.

La sanzione, quindi, è correttamente quantificata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S., come recentemente novellato, che punisce la condotta gravemente irrispettosa dei calciatori nei confronti dell'arbitro con la sanzione minima di otto giornate di squalifica qualora essa si concretizzi in un contatto fisico.

Sanzione da aggravare rilevato che il calciatore era già stato espulso in campo e ha reiterato gli insulti a fine gara.

È ovvio che il riferimento all'art. 36, comma 2 C.G.S. sia solo un errore materiale del Giudice Sportivo atteso che esso ha irrogato la squalifica, sanzione non comminabile ai dirigenti.

Il sig. Kevin Remia, d'altra parte, risulta essere stato espulso per doppia ammonizione e aver ingiuriato l'arbitro che ha testualmente riportato le frasi offensive.

Anche in tal caso il Giudice Sportivo ha fatto buon governo delle norme e in particolare dell'art. 36, comma 1, lett. a) che punisce la condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara con la squalifica minima di quattro giornate di gara cui ne va aggiunta un'altra per la precedente espulsione in campo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Federica Campioni

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

98) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAREMMANA 1934, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MACCIONI ANTONIO PER 6 GARE E DEL CALCIATORE GIAMBI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023

(Gara: FORTITUDO NEPI CALCIO – MAREMMANA 1934 del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.196 del 21.12.2023 del Giudice Sportivo della FIGC del CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Asd Maremmana 1934, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell'art. 36 comma , lett. a del CGS, poiché entrambi i calciatori rivolgevano frasi offensive all'arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiteravano le ingiurie ,dunque la condotta irraguardosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiudono una forte valenza violenta, che consiste in attacchi personali lesivi della dignità morale del direttore di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

100) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANVITENSE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 600,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DENNI TOMMASO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 C5 DEL 3/01/2024

(Gara: SANVITENSE CALCIO A5 – HERACLES del 20/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.151 del 03.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della San Vitese Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti

ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell'art. 36 comma , lett. a, lett. b del CGS poiché il calciatore rivolgeva frasi offensive all'arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie ,dunque la condotta irrispettosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiudono una forte valenza violenta, che consiste in attacchi personali lesivi della dignità morale degli ufficiali di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso le persone a cui sono destinate.

In virtù dei fatti così come da referto arbitrale la responsabilità della anticipata conclusione della gara va attribuita alla Società San Vitese Calcio nella partita di Calcio a 5 ex art 10 del CGS, il quale sanziona in modo puntuale e dettagliato gli obblighi di condotta delle società sportive e sanziona le sue violazioni tali obblighi la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione si sostanziano in comportamenti positivi ossia le società sono tenute ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento delle gare.

Pertanto il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 8 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

126) RECLAMO PROPOSTO DALLA ISOLA FARNESE LA STORTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE CAGNA DOMENICO FINO AL 26/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: ISOLA FARNESE LA STORTA – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

La Asd Isola Farnese La Storta impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva inflitta l'ammenda di euro 100,00 alla predetta Società ed inibito il proprio dirigente De Cagna Domenico, sino al 26/04/2024, per aver rivolto offese e minacce all'arbitro prima dell'inizio della gara e, dopo aver subito il provvedimento disciplinare, anche, durante la stessa, da fuori il terreno di gioco.

A sostegno del proprio ricorso la Società evidenziava di essere stata premiata nella scorsa stagione calcistica con la Coppa Disciplina, di essersi classificata tra le prime posizioni nelle precedenti stagioni e concludeva sostenendo che non era successo nulla di eclatante da giustificare l'applicazione delle sanzioni impugunate.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado.

In via preliminare, la Corte evidenzia che non è impugnabile il provvedimento pecuniario di euro 100,00 a carico della Società, così come prevede l'art. 137, comma 3 lett. d (seconda parte) del cgs; nel merito ritiene congrua la sanzione inflitta, dal Giudice sportivo di primo grado, al dirigente Domenico De Cagna per il comportamento da questi posto in essere (frasi offensive e minacciose rivolte all'arbitro, nello spogliatoio di quest'ultimo, prima dell'inizio della gara e successivamente dagli spalti durante l'intero incontro), né la Società stessa, nel proprio reclamo, evidenzia le ragioni che dovrebbero indurre l'Organo giudicante ad annullare o quantomeno ridurre la sanzione.

Per quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

132) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BALDUINA SPORTING CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RANIERI ALESSANDRO FINO AL 31/03/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PIGNA STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI MASSIMO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 SGS DEL 18/01/2024

(Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – VIRTUS MARINA SAN NICOLA del 10/01/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Balduina Sporting Club ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva comminato le sanzioni rubricate.

La reclamante, unitamente al reclamo ha prodotto una relazione di servizio della Polizia Giudiziaria intervenuta sui luoghi, acquisita a seguito di formale accesso agli atti, ed un video relativo agli incidenti che hanno determinato la sospensione della gara reperito sui canali social ai fini della dimostrazione dell'estraneità dei propri tesserati all'aggressione riferita dal direttore di gara nel suo rapporto.

Dall'esame di detti documenti, che sono stati ammessi in quanto conformi sia nella forma che negli scopi dichiarati al dettato regolamentare, è possibile ricavare che la denunciata reiterata aggressione all'Arbitro da parte del calciatore Cruciani, culminata con un calcio ad una gamba, all'altezza della tibia che provocava forte dolore, non si è verificata nella forma e nei modi riportati. Infatti dal video prodotto, che è sufficientemente chiaro e non perde nemmeno un istante degli avvenimenti, si può vedere che il direttore di gara procede all'espulsione del calciatore Cruciani, che gli rimane sempre a distanza, alza le braccia verso l'alto in un moto di sorpresa e protesta e poi si avvia speditamente verso la sua panchina.

A quel punto il direttore di gara rimane invece vicino al cerchio di centrocampo, attorniato da vari calciatori, mentre sembra stia registrando il provvedimento e poi si avvicina verso le panchine, ove sembra parlare con i dirigenti della squadra Balduina Sporting Club, e poi se ne allontana nuovamente, a quel punto il calciatore Cruciani rientra per due volte sul terreno di gioco e si avvicina al direttore di gara senza mai entrare in contatto con lo stesso, per poi allontanarsi definitivamente.

L'Arbitro poi si apparta nei pressi della bandierina destra rispetto alla visione delle panchine per poi sospendere la gara. In tutto il progredire degli eventi l'Arbitro non dà segno di essere stato colpito, non accusa alcuno sbandamento, non arretra e sembra controllare la situazione pienamente.

Vi è da aggiungere che, successivamente, è sopraggiunta la Forza Pubblica, chiamata dal direttore di gara, che attestava di non aver rilevato alcun problema di ordine pubblico e di essersi limitata ad accompagnare l'Arbitro all'esterno dell'impianto sportivo; in quel frangente il richiedente l'intervento aveva affermato di essere stato minacciato dall'esterno del terreno di gioco da una persona che, però, si era allontanata dall'impianto sportivo prima dell'arrivo dei militi.

Dal referto di gara è invece dato leggere che il calciatore Cruciani, all'atto dell'espulsione, si sarebbe avvicinato al direttore di gara in modo minaccioso, sino ad arrivare ad un confronto testa a testa, sarebbe stato allontanato da compagni di squadra ma si sarebbe divincolato spingendo l'Arbitro facendolo arretrare di circa un metro, ulteriormente trattenuto a forza, si sarebbe divincolato nuovamente arrivando a colpirlo con un forte calcio alla tibia procurando intenso dolore; il tutto accompagnato da frasi fortemente ingiuriose e minacciose.

Le circostanze riportate nel referto di gara sono quindi totalmente disancorate da quello che mostra il video prodotto e, circostanza senz'altro corroborante, l'Arbitro, che pure aveva richiesto l'intervento della Forza Pubblica, quando questa arriva presso l'impianto sportivo, nulla riferisce riguardo l'aggressione subita, il comportamento dei dirigenti e del pubblico presente, limitandosi a far cenno alla minaccia subita da parte di uno spettatore isolato.

Da quanto emerge dagli atti, quindi, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, indotta da una

ricostruzione dei fatti totalmente inveritiera, vanno integralmente riformate riguardo alla legittimità e congruità della decisione assunta di sospensione della gara.

Non vi era alcun motivo di sospendere l'incontro, anche perché non vi è stata alcuna aggressione da parte del calciatore Cruciani e l'Arbitro appariva pienamente in condizione di fronteggiare gli eventi e di riprendere l'incontro dopo l'espulsione dello stesso.

La gara andrà quindi ripetuta e va cassata la punizione della perdita della gara comminata alla reclamante.

La squalifica del calciatore Cruciani va assolutamente ricondotta entro limiti di minore entità, considerando che va sanzionato per l'espulsione comminata e per un comportamento genericamente protestatario, durante il quale si può anche presumere che abbia pronunciato qualche parola fuori posto e, comunque, è rientrato in campo dopo averlo abbandonato a seguito dell'espulsione.

L'ammenda a carico della società va ridimensionata in quanto va addebitato solo il comportamento di un unico sostenitore che ha vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara; va infine ricondotta al minimo edittale la sanzione a carico del dirigente accompagnatore e dell'allenatore non essendovi gli estremi per un aggravamento della stessa rispetto al minimo, non rilevandosi un comportamento ulteriore rispetto a quello delle generiche proteste ingiuriose.

Va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C..

E' evidente che il direttore di gara ha redatto un rapporto infedele che aveva procurato a carico di vari tesserati provvedimenti di squalifica ed inibizione.

In particolare, aveva determinato una squalifica di quattro anni a carico di un giovanissimo tesserato.

Solo la circostanza fortuita che la gara fosse stata ripresa da un genitore di un calciatore della società avversaria, che poi l'ha inserito nel canale "youtube", ha consentito di acquisire un documento indiscutibile atto a vincere la presunzione di prova privilegiata che l'ordinamento conferisce al referto arbitrale.

Peraltro la compilazione del referto appare provenire da una mano ben più esperta di quella di un giovanissimo Arbitro, alle prime direzioni di gara.

L'atto appare di particolare gravità in quanto proprio sulla terzietà e genuinità del referto arbitrale si basa gran parte del sistema della Giustizia Sportiva che verrebbe messo in discussione anche dal mero sospetto che l'Arbitro, nel riferire nel suo rapporto dei fatti che ha percepito, sia condotto non dal solo compito di riferire a chi deve giudicare quanto a sua conoscenza, ma da valutazioni personali ed estranee al sistema che lo portino a confezionare un vero e proprio falso ideologico. La Procura Federale dovrà quindi accertare le motivazioni che hanno indotto il direttore di gara a redigere un referto di tal fatta e se sia stato indotto da agenti esterni od interni all'organizzazione sportiva a confezionare un palese falso e dovrà provvedere, se i fatti risulteranno accertati, a deferire non solo il direttore di gara, per l'evidente falso commesso, ma anche eventuali altri soggetti che hanno partecipato all'illecito.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando il provvedimento di perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Di ridurre, altresì, l'ammenda ad euro 100,00, l'inibizione a carico del dirigente Ranieri Alessandro al 10/03/2024, la squalifica a carico dell'allenatore Pigna Stefano a 4 gare e la squalifica a carico del calciatore Cruciani Massimo a 5 gare.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

135) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIUGGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024

(Gara: SPORTING PONTECORVO – CITTA DI FIUGGI del 14/01/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Città di Fiuggi;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 e 5 del C.G.S., poiché tardivo nella trasmissione delle motivazioni del reclamo.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 e 5 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

149) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA CALCIO FEMMINILE SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.131 SGS DEL 8/02/2024

(Gara: SS ROMULEA – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 3/02/2024 – Play Off Under 15 Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Roma Calcio Femminile SRL;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.157/A della F.I.G.C. del 2/02/2024, poiché tardivo sia nell'invio del preannuncio di reclamo, che deve essere trasmesso entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare, che nell'invio delle motivazioni del reclamo, che devono essere trasmesse entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Nel caso di specie invece, il preannuncio di reclamo è stato trasmesso il giorno 9/02/2024, alle ore 12:31, mentre le motivazioni del reclamo sono state trasmesse il giorno 11/02/2024, alle ore 09:58. Ne può essere condivisa la tesi dell'appellante, per la quale le modalità abbreviate di trasmissione degli atti non si applichino al calcio a 9 in quanto limitate al calcio a 11 ed al calcio a 5, in quanto tale limitazione oltre che irragionevole ed immotivata provocherebbe, di fatto, l'impossibilità di rapido svolgimento della fase di play off a cui la gara si riferisce.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.157/A della F.I.G.C. del 2/02/2024.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

138) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NARDI STEFANO FINO AL 28/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'ANGELI FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024
(Gara: FUMONE CALCIO – TREVI del 20/01/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Trevi; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

140) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE NERI RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024
(Gara: OTTAVIA – FONTE MERAVIGLIOSA del 28/01/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.245 del 31.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Ac Fonte Meravigliosa, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell'art. 36 comma , lett. a e lett. b del CGS poiché l'allenatore Sig. Neri Riccardo della Soc. A.C. Fonte Meravigliosa rivolgeva frasi offensive ed irrispettose all'arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie da fuori il recinto di gioco, dunque la condotta irrispettosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiude una forte valenza violenta, consistente in attacchi personali lesivi della dignità morale dell'ufficiale di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate oltrepassando così i limiti del diritto di critica. In virtù dei fatti così come riportati dal referto arbitrale, la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione, il comportamento dei dirigenti ed allenatori delle società di calcio si sostanziano in comportamenti positivi ossia le società sono tenute ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare la libertà di manifestazione del pensiero e non attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone

offese quali urla minacce ed ingiurie rivolte in direzione dell'arbitro indice di esempio di comportamento antisportivo. Pertanto, il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

142) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CAMPUS EUR 1960, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRECCARICHI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024
(Gara: CAMPUS EUR 1960 – AMATRICE RIETI SSDARL del 28/01/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 245 del 31.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Sdd Campus Eur 1960, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell'art. 36 comma, lett. a e lett. b del C.G.S., poiché il calciatore Sig. Alessio Treccarichi della Soc. S.d.d. Campus Eur 1960 rivolgeva frasi offensive ed irrispettose all'arbitro e lo spingeva con entrambe le mani sulla schiena facendolo spostare di un metro circa e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie, dunque la condotta irrispettosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiude una forte valenza violenta, consistente in attacchi personali lesivi della dignità morale dell'ufficiale di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate oltrepassando così i limiti del diritto di critica mostrando il contatto fisico quale esempio di violenza nei confronti del direttore di gara. In virtù dei fatti così come riportati dal referto arbitrale, la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione, il comportamento dei calciatori delle società di calcio si sostanziano in comportamenti positivi ossia i calciatori sono tenuti ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare la libertà di manifestazione del pensiero e non attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese quali spinte, urla ed ingiurie rivolte in direzione dell'arbitro indice di cattiva educazione ed esempio di comportamento antisportivo ai propri colleghi di squadra. Pertanto il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

147) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCOTTI RENATO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.127 SGS DEL 1/02/2024

(Gara: REAL LATINA – FALASCHELAVINIO del 28/01/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Latina;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 23 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli